



Gent.mo Sindaco di Valgreghentino
Ing. Brambilla Sergio

Valgreghentino, 12 gennaio 2015

Oggetto: Mozione di richiesta di sospensione dell'IMU sui terreni agricoli – anno 2014

PREMESSO CHE

- l'art. 13 del D.L. 201/2011 – che ha introdotto l'IMU – ha confermato l'applicazione della esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, già prevista dall'art. 7 comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 con riferimento all'ICI;
- l'importo dovuto a titolo di IMU sui terreni di cui trattasi sarà calcolato secondo le regole di cui all'art. 13 comma 5 e comma 8 bis DL 201/2011: per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
- l'elenco dei comuni montani e parzialmente montani per i quali era applicabile la detta esenzione erano indicati nell'allegato A della Circolare Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9;
- l'art. 22 comma 2 del Decreto Legge n. 66/2014 ha previsto la revisione dell'elenco dei comuni montani e parzialmente montani, al fine di ridurre il numero, incaricando il Ministero delle Finanze di individuare i criteri per il mantenimento del requisito di comune montano e quindi con esenzione per i terreni agricoli;
- il citato decreto legge 66/2014 ha altresì quantificato in 350 milioni di euro il maggior gettito IMU previsto per i comuni “ex montani”, da compensarsi con minori trasferimenti erariali.

CONSIDERATO CHE

- il decreto ministeriale che ha rivisto l'elenco dei comuni montani è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06 dicembre 2014, ovvero a soli 8 giorni lavorativi dalla scadenza del saldo IMU;
- il decreto individua l'altitudine del centro, come indicata dall'ISTAT, quale criterio per definire i comuni montani. In particolare sono considerati tali, con esenzione totale dei terreni agricoli, i comuni la cui sede municipale è posta da 601 metri in su. Sono invece considerati parzialmente montani, con esenzione IMU per i soli coltivatori diretti e agricoltori professionali, i comuni con altezza del municipio compresa tra 281 e 600 metri di altitudine. Non sono considerati montani i comuni con altitudine uguale o inferiore ai 280 metri.

CONSEGUENTEMENTE

Solo 1.578 Comuni fruiranno dell'esenzione totale IMU rispetto ai 3.524 precedenti; ben 2.568 avranno invece un'esenzione parziale, che si limita ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. I restanti contribuenti, 3.912 Comuni, dovranno pagare entro il 26 gennaio 2015 tutta l'imposta sui terreni relativa all'anno 2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GRUPPO “RINNOVAMENTO E PARTECIPAZIONE” RITIENE CHE

-sia opportuno avviare un percorso partecipato tra il Governo e le Istituzioni affinché sia concertato un metodo di individuazione delle zone montane e collinari esenti da IMU;

-non si possa riferirsi alla sola altimetria come strumento di selezione dei Comuni montani esenti da IMU perché vi sono altri fattori quali l'orografia, il deficit infrastrutturale, la densità di popolazione, etc riconosciuti anche a livello europeo;

SOSTIENE CHE

-non si possa approvare un decreto inerente l'introduzione di una nuova forma di tassazione per i comuni fino ad oggi esenti con così ristretto preavviso, non solo in considerazione della difficile situazione economica che sta vivendo il nostro Paese, ma anche in relazione alle oggettive difficoltà economiche che tale decisione è suscettibile di comportare sui bilanci comunali,

CHIEDE

Al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale di rivolgersi al Governo e alle Istituzioni competenti affinché:

- Sospenda per l'anno 2014 e per i seguenti, l'attuazione dell'art. 22, di cui al Decreto n. 66/2014, invitando a valutare l'opportunità di reperire le entrate derivanti dall'IMU terreni agricoli zone montane e collinari in altro modo;

- Attivi un tavolo di concertazione con gli enti locali e le associazioni di rappresentanza per confrontarsi sulle modalità di attuazione dell'art. 22 del DL 66/2014.

- Riconosca e valorizzi tramite appositi provvedimenti l'attività agricola anche non professionale, nonché la gestione forestale attiva, come forma di tutela, protezione, difesa delle aree montane del Paese, a vantaggio dell'intero territorio italiano, secondo quanto sancito dalla Costituzione, in particolare l'art. 44.

Il Capogruppo
Alessia Colombo